

Conservazione documentazione spese di viaggio dipendente in trasferta

La risposta n. 22/2018 dell'Agenzia delle Entrate ad un interpello posto da una Società istante ha fornito un chiarimento sulle modalità di conservazione della documentazione delle spese di viaggio del dipendente in trasferta, e la relativa **imponibilità fiscale** delle somme così corrisposte.

Le spese **anticipate dal dipendente** nell'esercizio delle sue funzioni per conto del Datore di lavoro devono essere documentate tramite apposita ricevuta o attestazione cartacea da conservare, e vengono rimborsate al lavoratore nel cedolino paga senza che tali somme confluiscono nell'imponibile fiscale e previdenziale; allo stesso modo vengono trattate le voci di trasferta corrisposte al dipendente in occasione dello spostamento dal luogo di lavoro. La previsione legislativa è quella contenuta nell'art. 51, commi 2 e seguenti, del TUIR.

Le spese di viaggio possono anche essere sostenute **direttamente dall'azienda**, e effettuate online tramite carta elettronica ad essa intestata: i servizi di trasporto così acquistati vengono attribuiti in automatico al nominativo del dipendente trasfertista, e sono ricollegabili alla sua nota spese relativa al viaggio effettuato. Ciascun dipendente è tenuto a confermare, al rientro dalla trasferta lavorativa, l'effettiva fruizione dei servizi, validandoli nella sua nota spese. La società che gestisce le carte di pagamento fornisce periodicamente un estratto conto cartaceo delle transazioni effettuate, che indica data e meta del viaggio, e nome del dipendente/passeggero.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese sostenute direttamente dall'azienda per il trasporto dei propri dipendenti in trasferta, in tutti i casi in cui sia prevista l'emissione di biglietti elettronici, possano essere considerate idoneamente documentate attraverso l'estratto conto stampato su supporto cartaceo, senza che sia necessario allegare alla nota spese di trasferta la copia cartacea dei biglietti elettronici: non sono quindi obbligatorie la **stampa** e la relativa conservazione cartacea dei singoli biglietti, in quanto ciò comporterebbe un aggravio procedurale e di costi, ma è sufficiente -e necessaria- la conservazione elettronica, in caso di eventuali controlli.

Il requisito documentale è soddisfatto, in quanto si può comunque dimostrare l'avvenuto spostamento del dipendente dall'usuale sede di lavoro nell'interesse aziendale, pertanto si conferma la **non imponibilità** delle spese di trasporto sostenute dal datore di lavoro in occasione di trasferte fuori del territorio comunale dei propri dipendenti; allo stesso modo, sono esenti le somme imputate a titolo di rimborso spese anche se non intestate nominativamente al dipendente, ma laddove "risultino sostenute nei luoghi e nei tempi di svolgimento delle trasferte stesse", e successivamente sottoscritte in nota spese riepilogativa.

Come consueto, lo Studio è a Vs. disposizione per qualsiasi approfondimento in materia. Cordiali Saluti